

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/465 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse per laboratori mobili e i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nell'ambito di rescEU

[notificata con il numero C(2022)1831]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU; il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale e quelle impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la determinazione delle risorse di rescEU tiene conto dei rischi individuati ed emergenti, dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione. Sono quattro i settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire: la lotta aerea agli incendi boschivi, gli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), la risposta sanitaria d'emergenza, e i trasporti e la logistica.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. La riserva rescEU comprende finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, risorse per l'evacuazione medica con mezzi aerei, risorse per squadre mediche di emergenza, risorse per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale, mezzi di decontaminazione CBRN, costituzione di scorte di mezzi CBRN, capacità di accoglienza temporanea e mezzi di trasporto e logistici.
- (4) Un'analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché delle risorse e delle carenze a livello dell'UE rivela la necessità di sostenere le attività di protezione civile fornendo mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN sul campo per la risposta alle emergenze (ossia per attenuare gli effetti negativi delle sostanze CBRN sulla vita o la salute umane), per le attività di ricerca (ossia per determinare l'ubicazione delle sostanze CBRN al di fuori del controllo regolamentare), per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza (ossia per rispondere ad atti potenzialmente criminali o intenzionali non autorizzati che utilizzano o riguardano sostanze CBRN) e per la sorveglianza di eventi importanti (ossia per prevenire atti criminali o intenzionali non autorizzati che utilizzano sostanze CBRN).
- (5) I mezzi dovrebbero comprendere un sostegno a distanza nelle valutazioni tecniche per le attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN svolte nell'ambito del meccanismo unionale. Tale componente dovrebbe essere messa a disposizione delle autorità nazionali. Il sostegno a distanza potrebbe essere fornito da un'unica istituzione o da un gruppo di istituzioni specializzate.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).

